

Avv. Attilio Floresta

Avv. Prof. Antonino Longo
*Docente Associato
nell'Università di Catania*

Dott. Massimiliano Longo

Avv. Daniela Failla
Avv. Raffaella Spagnolello
Avv. Ivana Riolo
Avv. Alessia Manola
Avv. Piero Ciarcià
Avv. Angelo Mirko Giordano
Avv. Francesca Comis
D.ssa Alessia Giglio
D.ssa Miriam Gallo
Dott. Antonio Basile
D.ssa Graziella Cavallaro
Dott. Giuseppe Giunta
D.ssa Federica D'Agata
D.ssa Giuliana Fiore
D.ssa Chiara Catalano
D.ssa Valentina Milazzo
Dott. Enrico Canzonieri

Dott. Gianluca Di Maria
D.ssa Daniela Amara
D.ssa Noemi Stracquadanio
D.ssa Carmen Cali
D.ssa Simona Fisichella
D.ssa Elisa Savoca
Dott. Salvo Di Maria
D.ssa Sandra Salanitro
D.ssa Selena Pappalardo
D.ssa Rossella Manno

Dott. Salvatore Treccarichi
Rag. Marco Musumeci
Dott. Daniele Di Maggio
Dott. Pietro Imbesi
Dott. Mario Caruso
D.ssa Grazia Barberio
Rag. Vita Cassone

Ing. Fulvio A. Cappadonna

Consulenti

Dott. Stefano Longo
già Primo Dirigente INAIL
Prof.ssa Eleonora Cardillo
*Docente Aggregato
di Ragioneria Generale
nell'Università di Catania*

Amministrazione

Isabella Bozhkov
Grazia Maria Barbagallo
Massimo Di Giovanni

AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21 AL 22%

L'aumento dell'aliquota Iva dal 21 al 22 per cento a decorrere dal 01 ottobre 2013 è stato reso ufficiale con comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 30 settembre 2013.

L'eventuale blocco di tale aumento, atteso sino alla sera del 30 settembre 2013, oggetto di discussione e posto anche all'ordine del giorno nella seduta del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2013, non si è pertanto verificato.

Le operazioni da attenzionare sono quelle che si realizzano a cavallo tra settembre e ottobre 2013 con tutti i casi particolari.

La chiave di lettura da utilizzare per non correre rischi è quella di seguire per le singole operazioni il momento di effettuazione fissato dalla normativa Iva. In particolare, secondo i casi, occorre fare riferimento:

1. all'articolo 6 del DPR 633/72, che detta i principi generali cui attenersi per individuare il fatto generatore dell'imposta (e quindi della data da attribuire a una certa operazione),
2. all'articolo 39 del DL 331/93 sugli scambi intracomunitari,
3. all'articolo 201 del Codice doganale comunitario che dispone circa le importazioni.

Va posta particolare attenzione alle più recenti modifiche delle regole sull'effettuazione dei servizi generici (articolo 7-ter del DPR 633/72) e sulle operazioni intracomunitarie, introdotte, rispettivamente, dalle leggi 217/2011 e 228/2012.

CESSIONE DI BENI

Per i **beni immobili** l'effettuazione della cessione va ricondotta alla data della stipula dell'atto notarile: gli atti stipulati dal primo ottobre 2013

Floresta Longo e Associati

Via De Caro, 104 (Viale Ulisse) - 95126 Catania - Tel +39 095 7122020 - Fax +39 095 495320
Via Stoppani, 1 - 00197 Roma - Tel +39 06 80662285 - Fax +39 06 8072985
www.fla.it - fla@fla.it - P.Iva: 04768030878

soggiacciono all'aliquota 22 per cento. Non assume rilievo, invece, la stipula di un preliminare di vendita: non producendo effetti traslativi o costitutivi, non determina neppure l'imponibilità dell'operazione, ferma restando la necessità di assoggettare a Iva gli eventuali acconti pagati o fatturati in relazione ad esso.

Per i **beni mobili** l'effettuazione è determinata dalla consegna o spedizione delle merci. Più precisamente, merci spedite fino al 30 settembre con Ddt sono legittimamente fatturabili, entro il 15 ottobre, con aliquota al 21 per cento.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

La regola generale collega l'effettuazione della prestazione con il pagamento o la fatturazione dell'operazione: un servizio "ordinario" si considera effettuato a seguito del pagamento o della emissione della fattura, senza che su tale momento abbia alcuna influenza la ultimazione della prestazione.

Questo aspetto rileva solo in relazione ai servizi "generici" previsti all'articolo 7-ter del DPR 633/72. Al di fuori di tale ipotesi, pertanto, una prestazione di servizi che è stata pagata o fatturata entro il 30 settembre ha titolo per l'applicazione dell'aliquota al 21 per cento. Tutto ciò che è successivo a tale data deve avere l'applicazione dell'aliquota al 22 per cento.

AMBITO PRATICO

Gli eventuali errori nelle fatture e negli scontrini potranno essere corretti senza sanzioni come reso noto dal comunicato stampa del 30 settembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate in cui si legge che *"qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento... la regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011"*; ciò significa che sarà possibile effettuare il versamento dell'Iva a debito, con l'aggiunta degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni con il

versamento del 27 dicembre 2013 (per ottobre e novembre, in caso di liquidazione mensile) o con quello del 17 marzo 2014 (per dicembre, in caso di liquidazione mensile, e per il quarto trimestre 2012 in caso di liquidazione periodica trimestrale).